



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

17/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. MAMMOLIALESSIO, [REDACTED] tesserato Fibis n. FB51A747;**

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 e 11 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis per aver postato, in data 20.10.2016, sul profilo facebook messaggi del seguente tenore: *“d’altro canto mi stupisco di più quando lei cerca di giustificare più cambi bilie in pochi anni, omologazioni assurde su strumenti di gioco /stecche bilie biliardi), l’introduzione degli internazionali con le buche, quando non dice nulla di forte ad un Ulisse Calzi che mediocre partecipa ai mondiali con altra bandiera rispetto a quella italiana, essendo parte della nostra organizzazione....io inizierei a fare più attenzione a queste cose fossi io presidente vicario sezione stecca...a me puzza tanto di clientelismo e di mazzette tutti questi! male fare!...rispettosamente”;*

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall’esposto del 25.10.2016 del vice presidente vicario Cladio Bono, con allegata documentazione estratta dal social network Facebook.

Il deferito, dal canto suo, faceva pervenire alla Procura Federale una memoria difensiva corredata da documentazione a sostegno della tesi difensiva.

All’udienza del 16 gennaio 2017 era presente per l’incolpato il quale, riportandosi alla memoria, ribadiva di non aver avuto l’intenzione di offendere nessuno ed in particolare il sig. Bono, persona da lui stimata.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 1 e giorno 10, muovendo da una pena di mesi 3, ridotta di un terzo per il corretto comportamento del tesserato e di un ulteriore terzo per l'attenuante ex art. 33, co. 1 let. e).

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Tuttavia comportamenti attribuiti al tesserato possono essere ridimensionati alla luce della memoria del tesserato di quanto dallo stesso dichiarato in udienza (le espressioni utilizzate sono certamente evitabili ma solo nell'ultima parte contengono una reale carica lesiva).

La corretta partecipazione processuale induce, altresì, ad optare per la sanzione minima possibile, così come correttamente richiesto della Procura Federale

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 11 del Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **MAMMOLIALESSIO**, in **atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale di giorni 40 (quaranta).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 17 febbraio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Filocamo

I consiglieri

Avv.  Fabbri

Avv.  Antonio Materia